



COMUNE DI BARRAFRANCA

Prov. di Enna

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO COMMERCIO

Cap. 94012 – C.F.80003210863 - P. I. 00429180862 - ☎ 0934 465391 - E-mail: s.larosa@comune.barrafranca.en.it

ORDINANZA N°_17 del_19/12/2008

IL SINDACO

VISTA la L.R. n° 28 del 22/12/99;

VISTA la legge n° 287 del 25/8/91;

VISTA la L.R. n° 18 dell' 1/3/95;

VISTO il parere della Conf Commercio e della CGIL espresso nel verbale del 18/11/2008, che fa parte integrante della presente Ordinanza;

VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale Cooperazione Commercio del 12.12.2007;

VISTA la L.R. n.17 del 28/12/04 ,art.127,c°80,

VISTO l' O. EE . LL . vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA

L'orario di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio e dei pubblici esercizi per l'anno 2009 è disciplinato come segue:

1) SETTORE COMMERCIO A POSTO FISSO

a) **Apertura** - da lunedì a sabato - dalle ore 7.00

Chiusura - da lunedì a sabato - entro le ore 22.00 o entro le ore 23.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale.

Nel rispetto dei limiti sopra indicati l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando il limite delle dodici ore giornaliere, rendendo noto l'orario al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei;

Gli esercizi di vendita al dettaglio, devono osservare la chiusura domenicale e festiva .Sono considerati festivi anche le festività dei compatroni:S.Alessandro (3 maggio)- e M.SS.della Stella (8 Settembre) e la chiusura della mezza giornata infrasettimanale come segue:

- **Settore Alimentare:** - Mercoledì - ore pomeridiane.

- **Settore non alimentare:**

Lunedì - Ore antimeridiane :*Abbigliamento, calzature e prodotti vari*

Sabato - ore pomeridiane:*Prodotti tecnici e beni strumentali*

- b) A tutela delle esigenze dei consumatori, gli esercenti del settore alimentare devono:
- Osservare turni di apertura obbligatoria nelle giornate di mercoledì, come dal prospetto allegato che fa parte integrante della presente Ordinanza ;
 - Nelle giornate di chiusura infrasettimanale, apporre un apposito cartello ,leggibile dall'esterno,indicante nominativi e sede degli esercizi commerciali che effettuano la turnazione;
- c) La **chiusura infrasettimanale è facoltativa per tutti i settori merceologici nel seguente periodo dell' anno:**
- **dal 29 giugno al 12 settembre;**
 - **nelle settimane in cui ricade una festività ;**
 - **nella settimana antecedente le festività di Pasqua e Natale;**
- limitatamente al settore alimentare, nei seguenti giorni:mercoledì 25 febbraio (le Sacre Ceneri),mercoledì 18 marzo (vigilia della festività di S.Giuseppe),mercoledì 11 novembre (S.Martino).**
- d)Tutti gli esercenti possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva nei seguenti giorni :
- 4 Gennaio,22 Febbraio,13 aprile (apertura antimeridiana solo settore alimentare),3 maggio,21 giugno,12 luglio, 6 settembre,1 novembre (limitatamente al settore abbigliamento,calzature,giocattoli e art. da regalo) ,nonche' in tutte le domeniche e i festivi del mese di dicembre ad eccezione di giorno 8 festività dell'Immacolata.**
- e) Il settore alimentare dovrà assicurare l'apertura nella giornata di domenica 27 dicembre.

2 SETTORE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Mercato settimanale -

- **Settore Alimentare** dalle ore 7:00 alle ore 13:30 con l'obbligo di lasciare lo spazio occupato libero da ingombri entro le ore 14:00.
- **Settore Non Alimentare** dalle ore 7:00 alle ore 13:00 con l'obbligo di lasciare lo spazio occupato libero entro le ore 13:30.
- I titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche di tipo "C" di cui alla L.R. 1/03/95,n°18, sia che essi svolgano la loro attività in forma itinerante,che su posteggio,dovranno rispettare gli stessi orari previsti per i commercianti a posto fisso,compresa la sospensione dell'attività di vendita nel giorno di chiusura infrasettimanale prevista per i commercianti a posto fisso dello stesso genere merceologico,nel rispetto di quanto previsto al punto 1) della presente Ordinanza.

- Ai predetti vengono estese altresì le deroghe comprese nel punto 1).

3) SETTORE PUBBLICI ESERCIZI

a) ESERCIZI DI TIPO "A": (ristoranti- trattorie- tavole calde- pizzerie e similari)
ORARIO MINIMO: dalle ore 11.00 alle ore 22.00
ORARIO MASSIMO: INVERNALE - dalle ore 10.00 alle ore 24.00
ESTIVO- dalle ore 10.30 alle ore 02.30

b) ESERCIZI DI TIPO "B" : (bar- caffè- gelateria- pasticceria ed esercizi similari)
ORARIO MINIMO: dalle ore 08.00 alle ore 21.00
ORARIO MASSIMO INVERNALE :- dalle ore 05.00 alle ore 24.00
ESTIVO - dalle ore 04.30 alle ore 02.30

c) Per i pubblici esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento quali il piano bar ecc... l'orario di somministrazione non potrà eccedere a quello autorizzato per l'intrattenimento.

d) Rispetto all'orario minimo complessivo giornaliero gli esercenti i pubblici esercizi sono autorizzati a posticipare l'apertura ed anticipare la chiusura fino ad un massimo di un'ora e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

e) Gli esercenti hanno comunque l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello ben visibile.

f) La chiusura settimanale per i pubblici esercizi è facoltativa.

4) Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano:

alle rivendite di generi di monopolio, alle attività di panificazione, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetto d'antiquariato, mobili d'arredamento, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale e alle sale cinematografiche. Le disposizioni del presente titolo non si applicano altresì agli esercizi che effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti.

5) Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà punito con una sanzione amministrativa di €50,00 che in caso di recidiva sarà aumentata fino a €500,00.

6) La forza pubblica e gli agenti municipali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

IL
IL SINDACO

CAPOSETTORE

MAGG.STRAZZANTI GIACOMO

GEOM.ANGELO FERRIGNO